

Proponente: 57.A
Proposta: 2020/1714

del 22/12/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1363

del 23/12/2020

PROGETTAZIONI COMPLESSE, RETI E INFRASTRUTTURE

Dirigente: ZILIOI Ing. David

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE COMPAGNONI -
FENULLI II III E IV STRALCIO – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI
SPESA PER CONTENZIOSO IN ESSERE**

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta Comunale - ID n.196 del 3/12/2019 – con la quale è stato adottato lo “Schema Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 ed elenco annuale dei lavori riferiti all’anno 2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 20 del 30/01/2020 – con la quale è stata approvata la macro struttura organizzativa dell’Ente;
- la deliberazione di Consiglio Comunale - n. 47 del 31/03/2020 - con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 -2022 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- la deliberazione di Giunta Comunale – n. 65 del 16/04/2020 – con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l’Esercizio 2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale - ID n. 158 del 27/07/2020 - avente ad oggetto “Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione Finanziario triennio 2020-2022 e relativi allegati. Prima verifica rispetto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.”;
- la deliberazione di Giunta Comunale - ID n. 156 del 22/10/2020 – con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia;
- il decreto del Sindaco PG n. 174344 del 29/10/2020, con il quale è stato attribuito all’Ing. David Zilioli, la responsabilità di direzione del Servizio Progettazioni Complesse Reti e Infrastrutture;
- la deliberazione di Consiglio Comunale – ID n. 225 del 30/11/2020 – avente ad oggetto: “Variazione al bilancio 2020/2022, al D.U.P. e ai relativi allegati. Seconda verifica rispetto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’ art. 193 D. Lgs. 267/2000”;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale - P.G. n. 13015 del 29.06.2010 – sono stati affidati i lavori inerenti la riqualificazione urbana del quartiere “Compagnoni-Fenulli – II-III-IV stralcio” all’impresa “La Sorgente Società Cooperativa per Azioni” di Manfredonia (FG), a cui ha fatto seguito la sottoscrizione del relativo contratto d’appalto, in data

15.09.2010 rep. n. 55689 (importo pari a euro 10.882.978,61 di cui euro 372.748,15, per oneri della sicurezza oltre IVA);

- in data 13.04.2011 l'operatore economico L.C.C. Costruzioni S.r.l. - con sede legale ad Altamura (BA) - ha comunicato alla stazione appaltante – con lettera in atti Al n. 1346 - di aver acquisito, tramite atto notarile stipulato il 31.03.2011, un ramo d'azienda della ditta appaltatrice "La Sorgente" S.c.p.a., tra le cui attività ricade anche l'appalto per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. David Zilioli P.G. n. 11079 del 17/06/2011, veniva autorizzato, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs 163/06 s.m.i., il subentro dell'impresa L.C.C. Costruzioni S.r.l. di Altamura (BA) nel rapporto contrattuale per l'affidamento dei lavori inerenti la riqualificazione urbana del quartiere Compagnoni-Fenulli II-III-IV stralcio, con corrispettivo in immobili, già in essere alle stesse condizioni economiche e normative del contratto principale; l'atto di subentro n. rep 55708 è stato stipulato in data 30.06.2011 e registrato reg. n. 45 sr. 2 del 14.07.2011;
- con Deliberazione – ID n. 238 del 11/12/2014 - la Giunta Comunale ha preso atto dell'intenzione del RUP, Ing. David Zilioli - sentito il Direttore dei Lavori ing. Salvatore Vera -di procedere all'imminente risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.136 del D.lsg 136/2006;
- con Determinazione Dirigenziale - PG n. 43694 del 16/12/2014 - è stata disposta la risoluzione contrattuale per grave ritardo e per grave e colpevole inadempimento, a carico di L.C.C. COSTRUZIONI S.r.l.;

Preso atto che:

- con atto di citazione davanti al Tribunale di Reggio Emilia, (R.G. 806/2015), la Società L.C.C. Costruzioni S.r.l. agiva nei confronti del Comune di Reggio Emilia richiedendo, nell'ordine:
 - la pronuncia, per incompetenza, della nullità della risoluzione contrattuale dichiarata dall'Ente nella procedura esecutiva di un appalto di lavori pubblici, con il provvedimento del RUP e Dirigente Ing. Zilioli P.G. 43694 del 16/12/2014;
 - in subordine, la pronuncia della risoluzione del medesimo contratto di appalto per inadempimento della Stazione Appaltante ovvero per eccessiva onerosità sopravvenuta;
 - in ogni caso con condanna al risarcimento del danno, derivante da riserve d'appalto, danno emergente (riserve, danno curricolare, valore dell'opera realizzata), lucro cessante (si deve ritenere dalla mancata possibilità di concludere l'appalto);
- si costituiva in giudizio il Comune di Reggio Emilia, il quale eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. e difetto di giurisdizione del Tribunale

adito, assumendo la competenza del giudice amministrativo; nel merito il Comune chiedeva il rigetto delle domande attoree ed agiva, in via riconvenzionale, per il risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti a seguito della risoluzione del contratto con la LCC Costruzioni S.r.l., ai sensi dell'art.136 e ss del vigente Codice dei contratti;

Vista la sentenza n.754/2020, con la quale il Tribunale di Reggio Emilia ha definito quanto segue:

- rigettato le domande proposte dalla parte attrice L.C.C. COSTRUZIONI S.r.l.;
- accertato e dichiarato la legittimità della risoluzione del contratto di appalto di cui è causa disposta dal Comune di Reggio Emilia;
- accertato e dichiarato che il credito della parte attrice L.C.C. COSTRUZIONI S.r.l., a titolo di compenso per i lavori eseguiti, ammonta ad euro 1.674.764,42;
- accertato e dichiarato che il credito del convenuto Comune di Reggio Emilia a titolo di risarcimento del danno ammonta ad euro 64.289,40;
- dichiarata la compensazione fra i rispettivi crediti e, per l'effetto, condanna il Comune di Reggio Emilia al pagamento, in favore di L.C.C. COSTRUZIONI S.r.l. della somma di euro 1.610.475,02, oltre agli interessi legali dalla domanda (12.02.2015) al saldo;
- dichiarato compensate le spese di lite tra le parti;
- ho posto, in via definitiva, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 03.10.2019, per metà a carico di parte attrice e per la restante metà a carico del convenuto.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale – ID n. 225 del 30/11/2020 – sopra richiamata ed avente ad oggetto: “Variazione al bilancio 2020/2022, al D.U.P. e ai relativi allegati. Seconda verifica rispetto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell' art. 193 D. Lgs. 267/2000”, con la quale sono stati stanziati euro 1.610.475,02, al Capitolo n. 41150/25, denominato “Riconoscimento a seguito sentenza di corrispettivo ditta LCC per lavori del PRU Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio, in ottemperanza alla sentenza n.754/2020;

Considerato che:

- Il Comune, previa deliberazione di autorizzazione della Giunta Municipale del 21.9.2020 n. 138 di I.D., proponeva appello avverso la suddetta sentenza e citava, per il 19.01.2021 avanti la Corte d'appello di Bologna, LCC Costruzioni S.r.l., per ottenere”, *in riforma parziale dell'impugnata sentenza n. 754/2020 del Tribunale di Reggio Emilia, pubblicata in data 21/07/2020 e notificata in pari data, pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia nella causa civile R.G. 806/2015*”:

- in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 283 e 351 comma 1 c.p.c.

- nel merito:

- la riforma della stessa sentenza come segue:

“ - accertare e dichiarare che il credito del Comune di Reggio Emilia, a titolo di risarcimento del danno, ammonta ad € 3.601.057,39;

- dichiarare la compensazione tra il debito accertato in sentenza e quanto accertato e dichiarato a titolo di risarcimento del danno arrecato al Comune, ossia € 3.601.057,39, e conseguentemente condannare la Società LCC Costruzioni S.r.l. al pagamento nei confronti del Comune di Reggio Emilia dell'importo di € 1.926.292,97 o di quanto verrà ritenuto di giustizia;”

- La Corte d'appello di Bologna, con avviso del 6.10.2020 comunicava il rinvio dell'udienza al 4.5.2020 ai sensi dell'art. 168 bis comma 5 c.p.c.;

- In data 3.12.2020 LCC Costruzioni S.r.l. notificava al Comune la sentenza n. 754/2020 in forma esecutiva;

Considerato che:

- nei confronti della pubblica amministrazione a norma dell'art.14, comma 1 del 669/1996, come modificato dall'art.147 della L.388/2000, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, prima che siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e pertanto LCC Costruzioni S.r.l. non potrà agire per l'esecuzione prima del 01.02.2021;

Ritenuto, per le motivazioni sopra evidenziate, di procedere con la prenotazione dell'impegno di spesa per l'importo di euro 1.610.475,02 IVA compresa, stanziato con la sopracitata deliberazione di CC n. 225 del 30/11/2020 al Capitolo n. 41150/25, denominato “Riconoscimento a seguito sentenza di corrispettivo alla ditta LCC Costruzioni S.r.l., per lavori del PRU Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio, finanziato applicando l'avanzo disponibile derivante dal risultato di amministrazione 2019 in competenza esercizio 2020, quale leva per garantire gli equilibri di bilancio ed utilizzato prioritariamente per il finanziamento delle passività derivanti da sentenza, nonché per l'integrazione degli accantonamenti rischi e contenzioso”, al fine di mantenere il finanziamento per provvedere, decorsi i termini di legge, ad adottare apposita delibera consiliare di riconoscimento, ai sensi dell'art 194 Dlgs.267/00, della sentenza in oggetto e di eventuale transazione migliorativa.

Richiamati:

- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22519/267 del 01/12/2010, come da ultimo modificato e integrato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 02/02/2017.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.

Visti:

- il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti ancora in vigore;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.L. 12.7.2004, 168, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2004, n. 191;
- gli artt. 56, comma 1, e 57 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, con particolare riferimento all'art. 32;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 12 febbraio 2018, esecutivo dal 04.03.2018.

DETERMINA

1. di prendere atto:

- della sentenza n.754/2020, emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, che ha disposto quanto segue:
 - rigettato le domande proposte dalla parte attrice L.C.C. COSTRUZIONI S.r.l.;
 - accertato e dichiarato la legittimità della risoluzione del contratto di appalto di cui è causa disposta dal Comune di Reggio Emilia;
 - accertato e dichiarato che il credito della parte attrice L.C.C. COSTRUZIONI S.r.l., a titolo di compenso per i lavori eseguiti, ammonta ad euro 1.674.764,42;
 - accertato e dichiarato che il credito del convenuto Comune di Reggio Emilia a titolo di risarcimento del danno ammonta ad euro 64.289,40;
 - dichiarato la compensazione fra i rispettivi crediti e, per l'effetto, condanna il Comune di Reggio Emilia al pagamento, in favore di L.C.C. COSTRUZIONI S.r.l. della somma di euro 1.610.475,02, oltre agli interessi legali dalla domanda (12.02.2015) al saldo;
 - dichiarato compensate le spese di lite tra le parti;
 - ha posto, in via definitiva, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 03.10.2019, per metà a carico di parte attrice e per la restante metà a carico del convenuto.

- che non si procederà alla liquidazione dell'importo di euro 1.610.475,02 IVA compresa, a favore di LCC Costruzioni S.r.l. nell'annualità 2020, per le motivazioni indicate in narrativa;

2. di dare atto che:

- il presente atto, non comporta di per sé acquiescenza, né fa venir meno l'interesse dell'Ente all'appello contro la sentenza stessa, trattandosi di mero adempimento in ottemperanza a sentenza esecutiva, ma ancora *sub iudice*, sia in ordine alla richiesta di sospensione dell'efficacia che all'intera questione di merito, in virtù dell'impugnazione proposta davanti alla Corte d'appello dallo stesso Comune;
- i successivi adempimenti contabili saranno subordinati al compimento degli atti amministrativi previsti dal Testo unico degli enti locali per la casistica in oggetto in particolare art 194 del Dlgs 267/2000, e in ogni caso compatibilmente ai vincoli di indisponibilità/impignorabilità deliberati dall'Ente";

3. di procedere con la prenotazione dell'impegno di spesa, pari ad euro 1.610.475,02 (IVA compresa), al Capitolo n. 41150/25 - denominato "Riconoscimento a seguito sentenza di corrispettivo ditta LCC per lavori del PRU Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio (applicaz. Quota accantonamenti da Fondo Accordi Bonari e contenzioso Ris. Amm.ne 2019 veggasi E) - alla Missione **08** – Programma **02**, Titolo **02**, codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.001 del Bilancio 2020–2022 Annualità 2020, del PG 2020 Codice Progetto: V_28001, CUP J89C07000010007, centro di costo 0123;

4. di inoltrare il presente atto al Servizio Finanziario per procedere alle registrazioni contabili della prenotazione di spesa di cui al punto precedente da finanziarsi mediante applicazione in competenza esercizio 2020 dell'avanzo amm.ne 2019, come segue:

- 500.000 euro accantonamento vincolato F.do Accordi Bonari;
- 500.475,02 Avanzo Amm.ne destinato Investimenti, derivante da proventi concessioni edilizie e monetizzazioni;
- 610.000 quota parte avanzo Disponibile;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGETTI COMPLESSI, RETI E INFRASTRUTTURE

Ing. David Zilioli